

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2369

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CALZOLAIO

Istituzione dell'Ente Parco culturale leopardiano e
concessione di un contributo annuo per il triennio
2002-2004 agli studi leopardiani

Presentata il 19 febbraio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Giacomo Leopardi è uno dei più grandi poeti a livello mondiale; in una relazione parlamentare ogni descrizione del suo ruolo nella cultura occidentale del millennio rischia di essere parziale o scontata.

Tutelare e valorizzare la «risorsa» Leopardi non può che essere una finalità prioritaria delle istituzioni pubbliche del nostro Paese.

Obiettivo della presente proposta di legge è razionalizzare e potenziare le disposizioni legislative e le iniziative culturali al fine di favorire la conoscenza di Leopardi.

A tale scopo si individua un nuovo strumento, il parco culturale, da istituire (magari anche come esperimento per altri «territori» analoghi) come forma di tutela e di valorizzazione delle risorse culturali e di recupero del patrimonio ar-

tistico nazionale. Con l'espressione «parco culturale» si intende indicare un luogo, un ambiente, un paesaggio, particolarmente legati ad una personalità, ad un tema, ad una tradizione o ad un'opera che li abbia caratterizzati nel tempo e ne abbia influenzato la percezione, con l'effetto di un originale rapporto fra attività umane, memoria storica, collocazione geografica e di un connubio fra natura sociale, ispirazione artistica e fortuna letteraria. Un progetto «parchi letterari» ha del resto già ottenuto il patrocinio dell'UNESCO e uno studio di fattibilità del CENSIS. Vi sono positive esperienze della regione Toscana e della Fondazione Nievo.

Il parco culturale riguarda l'insieme delle risorse ambientali e culturali che caratterizzano il rapporto fra un determinato personaggio ed un'area geografica.

L'Ente Parco culturale leopardiano ruota, ovviamente, intorno al piccolo centro di Recanati, in provincia di Macerata, e si allarga progressivamente, tramite «luoghi leopardiani», fisici, biografici e letterari, a molte grandi città e all'intera Italia. In tale modo si può sperimentare, in tempi ristretti e con fondi straordinari, un itinerario integrato, storico, culturale, ambientale e sociale, utilizzando anche studi e proposte già predisposti dalle amministrazioni comunali e provinciali.

Lo strumento Ente Parco, prendendo spunto dall'importante legge-quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394), può garantire coordinamento e rapidità delle decisioni democratiche, selezione di prioritari austeri progetti, nuovi rapporti tra risorse naturali e culturali («vincoli» di memoria di una comunità) e promozione sociale e turistica (incentivo ad uno sviluppo sostenibile caratterizzato anche da beni immateriali).

Dopo le celebrazioni del 1998 va approntato uno strumento unitario per razionalizzare tutte le disposizioni normative e le iniziative culturali che riguardano Leopardi, coordinando e integrando gli

apporti degli enti e delle istituzioni già impegnati a tale scopo.

L'intervento statale può attivare ulteriori canali pubblici (comunitari, ad esempio con i programmi Life, Interreg., Resider, Recite e fondi FEOGA, FESR, eccetera) e risorse private.

La proposta di legge si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 istituisce l'Ente Parco culturale leopardiano, ne definisce le finalità, le competenze e le scadenze.

L'articolo 2 individua gli organi dell'Ente Parco nazionale leopardiano, riprendendo e adeguando l'impostazione della legge n. 394 del 1991.

Gli articoli 3 e 4 richiamano i necessari compiti culturali e scientifici connessi all'Ente Parco. Inoltre si adegua la normativa al mutato quadro istituzionale in considerazione della maggiore autonomia riconosciuta alle regioni.

L'articolo 5 prevede impegni di spesa indispensabili al funzionamento minimo dell'Ente Parco, integrabili con ulteriori sostegni privati e pubblici, e un contributo annuo per il triennio 2002-2004.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituito l'Ente Parco culturale leopardiano, di seguito denominato « Ente Parco », con le seguenti finalità:

a) tutelare, recuperare e valorizzare i beni culturali, letterari, artistici, architettonici, bibliografici e archivistici, e il contesto ambientale e paesaggistico collegati alla vita e alle opere di Giacomo Leopardi;

b) conservare e valorizzare i luoghi leopardiani attraverso la realizzazione di mostre, convegni, e ogni altro strumento idoneo al fine di garantire una conoscenza integrata delle opere di Giacomo Leopardi e del suo tempo nelle sedi scolastiche, educative e culturali;

c) diffondere la conoscenza sulla produzione poetica di Giacomo Leopardi.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio direttivo di cui all'articolo 2 della presente legge esamina lo stato di attuazione delle iniziative previste dalla legge 20 gennaio 1992, n. 56, ed approva un programma nazionale di iniziative scientifiche, culturali ed educative, da attuare negli anni dal 2002 al 2004.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il consiglio direttivo di cui all'articolo 2 approva il piano di iniziative e di interventi dell'anno successivo per l'adempimento delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il consiglio direttivo di cui all'articolo 2 pre-

senta al Ministero per i beni e le attività culturali una relazione contenente il resoconto della gestione del contributo di cui all'articolo 5.

ART. 2.

1. L'Ente Parco ha personalità giuridica di diritto pubblico e sede legale nel comune di Recanati.

2. Sono organi dell'Ente Parco:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il collegio dei revisori dei conti;
- d) il comitato scientifico.

3. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministri per i beni e le attività culturali e dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti la regione Marche ed il comune di Recanati. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente Parco, ne coordina l'attività ed esplica le altre funzioni ad esso delegate dal consiglio direttivo.

4. Il consiglio direttivo è formato dal presidente e da dodici membri nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la regione Marche, secondo le seguenti modalità:

- a) tre designati dal comune di Recanati;
- b) due designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
- c) due designati dal Ministro per i beni e le attività culturali;
- d) uno designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- e) uno designato dalla provincia di Macerata;
- f) uno designato dalla regione Marche;
- g) due designati dai sindaci delle città in cui visse Giacomo Leopardi.

ART. 3.

1. Il comitato scientifico ha compiti di proposta e di vigilanza sugli aspetti culturali e scientifici dell'attività dell'Ente Parco.

2. Il comitato scientifico è formato da:

a) il direttore del Centro nazionale di studi leopardiani (CNSL) o un suo delegato;

b) un esperto di ciascuna università delle Marche;

c) due esperti di livello internazionale in campo storico, architettonico ed ambientale, indicati dal Ministero per i beni e le attività culturali;

d) i sovrintendenti ai beni storici e artistici e ai beni architettonici e ambientali di Urbino o loro delegati;

e) un esperto nominato dalla regione Marche;

f) un esperto nominato dal comune di Recanati;

g) un esperto nominato dalla provincia di Macerata;

h) un esponente nominato dai membri della famiglia di Giacomo Leopardi.

ART. 4.

1. Il comitato scientifico di cui all'articolo 3, sentito il CNSL, propone un piano di azione culturale per il periodo 2002-2012 che il consiglio direttivo dell'Ente Parco approva entro il 31 dicembre 2002.

2. Il CNSL collabora con il comitato scientifico dell'Ente Parco alla predisposizione del piano di azione culturale tramite la raccolta, la selezione, lo studio, la ricerca e la divulgazione del materiale inerente la figura e l'opera di Giacomo Leopardi; il CNSL è retto e amministrato da un comitato direttivo composto da un direttore e da cinque membri, nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la regione Marche.

ART. 5.

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 2.582.284 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 e di 1.032.913 euro a decorrere dall'anno 2005 fino al 2012. Al relativo onere si provvede, per il triennio 2002-2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,26



14PDL0028780